

E' illegittima la clausola del disciplinare che richiede, espressamente e a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara esclusivamente la produzione dell'originale o copia conforme del DURC, peraltro non antecedente al mese dalla data della gara. Tale clausola, in particolare, in modo ingiustificatamente restrittivo, non prevede la possibilità di produrre il DURC anche successivamente alla presentazione della domanda, a fronte dell'obbligo di presentare la certificazione contributiva sancito dal legislatore solo a carico dell'aggiudicatario. La disciplina della "lex specialis" è, infatti, sotto tale aspetto, in aperta violazione dell'art. 38, commi 2 e 3, della d.lvo n. 163/06, a norma dei quali, rispettivamente: "2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445....3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni..." (alla presentazione del DURC da parte dell'aggiudicatario il d.l. n.185/2008, art. 16 bis comma 10, ha sostituito l'acquisizione d'ufficio da parte della stazione appaltante). Sotto il profilo rilevato, la clausola del disciplinare è, altresì, in contrasto con il disposto regolamentare dell'art. 46, rubricato " Dichiarazioni sostitutive di certificazioni", del DPR 28/12/2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -, a norma del quale: "1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:.. omissis... p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto..". Coerentemente il successivo art. 48 - "Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive", al 3 comma, prevede: "In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze". L'applicazione di queste norme avrebbe consentito, infatti, mediante il ricorso all'autocertificazione, proprio l'auspicata produzione solo nella fase successiva alla partecipazione del DURC in corso di validità.